

CODICE: SI10			
PROVINCIA: Siena	COMUNI: Cetona - Sarteano	LOCALITA': Monte Cetona	AMBITO: 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana
DENOMINAZIONE: Zona comprendente un vasto sistema di grotte, di insediamenti preistorici e protostorici e di necropoli etrusche in loc. Monte Cetona			
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO: vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR			
<p>DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:</p> <p>Il 'Parco Archeologico Naturalistico del Monte Cetona, cui si collega indissolubilmente il <i>Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona</i>, consta di un insieme di importanti evidenze archeologiche che si concentrano prevalentemente sul Pianoro di Belverde, soprattutto intorno al Romitorio di S. Maria e nelle sue immediate vicinanze: un'imponente serie di grotte, cunicoli e ripari naturali di origine carsica, che nel loro insieme formano un complesso di gallerie e sale sotterranee frequentate dall'uomo nelle varie epoche preistoriche, sia come luoghi di abitazione che per la deposizione dei defunti. Immerso in un paesaggio di estrema suggestività, dalla prorompente vegetazione lungo pendii ripidi interrotti da balze e terrazze naturali, il sistema di grotte e insediamenti, scoperti e indagati a partire dai primi anni del '900, costituisce oggi una delle aree archeologiche più attrezzate e fruibili (con una spiccata vocazione alla didattica) dell'Italia Centrale. La Grotta di S. Francesco (articolata su vari ambienti, così detta perché forse abitata dal Santo, ma certamente già in uso da parte dell'Uomo di Neanderthal, con un riutilizzo nella Media Età del Bronzo), la Grotta della Carbonaia (a grande cavità unica, riutilizzata nel Bronzo Medio Appenninico), il Complesso delle Grotte dell'Antro della Noce, Antro del Poggetto e Tombetta della Strada (vero e proprio complesso abitativo frequentato dal tardo Neolitico fino al Bronzo Recente, nel quale furono rinvenuti molti resti umani tra cui sei crani capovolti e uno di cane), la celebre Grotta Lattaia (abitata dall'Uomo di Neanderthal fino al Neolitico e all'Età del Bronzo, e riutilizzata in età ellenistica e romana come area santuariale, nella quale venne deposta una stipe votiva con numerosi ex voto e monete bronzee), il Riparo del Capriolo e l'insediamento all'aperto di S. Maria in Belverde, entrambi risalenti all'Età del Bronzo, sono monumentali "strutture naturali antropizzate" che fanno parte integrante del paesaggio, occasionalmente costellato anche da emergenze e presenze (come le necropoli etrusche di età villanoviana ed arcaico-classica) di età successive a quelle pre- e proto-storiche che in quest'area costituiscono le fasi culturali prevalenti. Il Parco rappresenta un insieme omogeneo ed organico, una perfetta simbiosi tra un paesaggio naturale pressoché incontaminato ed un patrimonio culturale che vi si integra senza</p>			

sopraffarlo, sia pur con emergenze di rilievo.

ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI (vedi testo in neretto)

- ☒ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☒ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☒ insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- ☐ necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;
- ☐ centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzino un rapporto con il territorio circostante;
- ☐ edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- ☐ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☐ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE

DM - GU	Denominazione
D.M. 20/03/1996 G.U. 155 del 1996	Area ricadente nel Comune di Cetona
D.M. 20/03/1996 G.U. 155 del 1996a	Area ricadente nel Comune di Sarteano
D.M. 28/09/1966 G.U. 8 del 1967	Zona del centro abitato ed area circostante, nel Comune di Cetona

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI

CODICE	Denominazione
ARCHEO174-90520080189	Grotta Lattaia
ARCHEO166-90520080180 SI0014 SI0005	Grotte di Belverde
ARCHEO165-90520080179	Cetona. Bianchetto. Cinta preistorica

OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p>1a – Conservare al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reciproche relazioni figurative tra grotte, insediamenti Età Bronzo e il sistema montuoso del monte Cetona; - la leggibilità delle permanenze archeologiche; - l'invarianza della regola generatrice del sistema costituito da grotte, insediamenti Età Bronzo e il sistema montuoso del monte Cetona; - gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. <p>2a – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, le grotte, gli insediamenti dell'Età Bronzo e il sistema montuoso del monte Cetona.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p>1b – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri geo-morfologici, eco-sistemici, culturali, storici, estetico-percettivi.</p> <p>3b – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra le grotte, gli insediamenti dell'Età Bronzo e il sistema montuoso del monte Cetona, nonché l'integrità dei con visivi verso i siti e da questi verso il paesaggio circostante.</p> <p>4b – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p>5b – Conservare e valorizzare i percorsi e le permanenze dei segni che costituiscono valore culturale particolarmente significativo per la storia del popolamento antico, dell'organizzazione territoriale e dello sfruttamento delle risorse locali (sistema insediativo ed ecosistemico)</p> <p>6b – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di</p>	<p>1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema delle grotte, insediamenti Età Bronzo e il sistema montuoso del monte Cetona.</p> <p>3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle <i>“Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs 42/2004”</i> (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: <i>“Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012”</i>).</p> <p>4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e</p>

	<p>riqualificazione paesaggistica.</p> <p>7b – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p>8b – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p> <p>9b – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p>10b – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p>11b – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica .</p> <p>12b – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p>13b – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto</p>	<p>l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.</p>
--	---	--

	<p>territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	--	--